


INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione centrale entrate contributive
Area interventi a sostegno dell'occupazione

PIU (DPR n.445/2000 e s.m. e i.) 12:47U-2



INPS.0023.09/11/2007.0002285

Doc. n. 241/07 -ISO

Roma,

Alla **Confapi**

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria

Oggetto: agevolazioni contributive per assunzione di lavoratori in CIGS (art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993).**Riferimento:** nota prot. n. 2734/C - PR/dc del 27 luglio 2007.

In merito alla tematica in oggetto, si fa presente quanto segue.

L'art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993, al fine di riconoscere ai datori di lavoro i previsti benefici contributivi, pone in sostanza quattro ordini di condizioni, rispettivamente in capo al datore di lavoro che assume, al lavoratore assunto, al contratto di lavoro stipulato e all'azienda che si trova in Cassa Integrazione Straordinaria (1).

Fermo restando il necessario rispetto di tali condizioni, la peculiarità del caso di specie risiede nella mancata fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte del lavoratore al momento dell'assunzione.

Quest'ultima, infatti, interviene quando - approvato il programma dell'impresa ed emanato il primo decreto ministeriale semestrale - risulta in via di emanazione il secondo decreto.

Come però già affermato dall'Istituto nella citata nota del 14 aprile 1995, deve riconoscersi che le date di emanazione dei decreti semestrali dipendono anche da esigenze tecniche organizzative interne al competente Ministero; da eventuali ritardi, quindi, non possono discendere conseguenze pregiudizievoli nei confronti dei datori di lavoro.

Inoltre, può osservarsi che nell'ipotesi di trattamento di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale - fattispecie di gran lunga più frequente, ancorché diversa da quella in trattazione - l'attuale disciplina (2) prevede direttamente un unico decreto di concessione.

Di conseguenza, si ritiene che nel caso di specie le agevolazioni previste dall'art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993 possono comunque trovare applicazione.

Si aggiunge infine, in linea generale, che l'eventuale mancata emanazione del secondo decreto comporta la perdita del diritto ai benefici, con conseguente obbligo

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



di restituzione delle somme già fruite; nel caso concreto, tuttavia, tale aspetto risulta nei fatti superato.

Il direttore centrale
Ziccheddu

(1) Nello specifico, infatti;

- il datore di lavoro non deve avere sospensioni dal lavoro in atto né aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.
- l'azienda di provenienza deve aver beneficiato, alla data dell'assunzione del lavoratore da altro datore di lavoro, dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno sei mesi continuativi;
- il lavoratore assunto deve aver fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi;
- l'assunzione deve essere a tempo pieno e indeterminato.

(2) Cfr. D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218.